3 Giugno 2019

Novità dichiarativi fiscali persone fisiche anno 2018: 730, Redditi PF 2019

Dott. Giangiacomo Indri Raselli

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova

Tempistiche

- 730/2019: 23 Luglio i precompilati

Entro il 23 Luglio i modelli presentati ai CAF e agli intermediari abilitati (non c'è piu la percentuale del 80% come lo scorso anno)

Redditi PF/201: dal 2 maggio al 1 Luglio in forma cartacea (posta) 31 Ottobre in forma elettronica (termine valido anche il precompilato).

Scadenza pagamenti imposte

Contribuenti senza partita iva

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1ª	1 luglio		31 luglio	
2ª	31 luglio	0,32	31 luglio	0,00
3ª	2 settembre	0,65	2 settembre	0,33
4ª	30 settembre	0,98	30 settembre	0,66
5ª	31 ottobre	1,31	31 ottobre	0,99
6ª	2 dicembre	1,64	2 dicembre	1,32

Contribuenti titolari di partita iva

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1ª	1 luglio			
2ª	16 luglio	0,17	31 luglio	
3ª	20 agosto	0,50	20 agosto	0,18
4ª	16 settembre	0,83	16 settembre	0,51
5ª	16 ottobre	1,16	16 ottobre	0,84
6ª	18 novembre	1,49	18 novembre	1,17

Soggetti non tenuti al modello

Non tenuti alla dichiarazione:

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna.
L'esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il bonus Irpef.

TIPO DI REDDITO	CONDIZIONI
Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)	
Lavoro dipendente o pensione	1. Redditi corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio 2. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale
Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)	
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. *Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche*	
Redditi esenti. Esempi: *rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali*	
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca). Esempi: *interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico*	
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Esempi: *interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili*	

(*) L'esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell'abitazione principale.

Soggetti non tenuti al modello

Non tenuti alla dichiarazione:

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna.
L'esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il bonus Irpef.

TIPO DI REDDITO	LIMITE DI REDDITO (uguale o inferiore a)	CONDIZIONI
Terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze)	500	
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (*)	8.000	Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. *Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.*
Pensione + altre tipologie di reddito (*)	8.000	
Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.)	7.500 (pensione) 185,92 (terreni)	
Pensione + altre tipologie di reddito (*)	8.000	Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. *Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.*
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (*). *È escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli*	8.000	
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro. Esempi: *compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale*	4.800	
Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche	30.658,28	

(*) Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tenere conto del reddito derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze

Soggetti tenuti al modello Unico PF

Non possono presentare il modello 730:

Devono presentare il modello REDDITI Persone fisiche 2019 e non possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- nel 2018 hanno percepito:
  - redditi derivanti da produzione di "agroenergie" oltre i limiti previsti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
  - redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;
  - redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
  - redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l'art. 50 del Tuir (soci delle cooperative artigiane);
  - redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5;
  - plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
  - redditi provenienti da "trust", in qualità di beneficiario;
- nel 2018 e/o nel 2019 non sono residenti in Italia (vedi in Appendice la voce "Condizioni per essere considerati residenti");
- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 (sostituti d'imposta);
- utilizzano crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero diversi da quelli di cui al rigo G4;
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

Impegno alla trasmissione

Prestare la massima attenzione ai termini per la firma dell'impegno alla trasmissione in particolar modo per quello che riguarda le dichiarazioni integrative, correttive e tardive!

Attenzione anche ai limiti per la richiesta di importi a rimborso/compensazione

Fontespizio modello 730/Unico PF

Inserita la nuova casella per indicare gli ISA

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista		
	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.
	Codice fiscale del professionista	FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA
	Esonero dall'apposizione del visto di conformità	

In base alla citata disposizione, i soggetti che applicano gli ISA e conseguono il livello di "affidabilità"
individuato dall'Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento, fruiscono di una serie di
benefici tra cui l'esonero dall'apposizione del visto di conformità:
· per la compensazione di crediti di importo non superiore a € 20.000 annui relativamente alle
imposte dirette e all'IRAP;

Fontespizio modello 730/Unico PF

· per la compensazione di crediti di importo non superiore a € 50.000 annui relativamente all'IVA;
· per i rimborsi IVA di importo non superiore a € 50.000 annui (il raggiungimento del livello di "affidabilità" esonera in tal caso anche dalla prestazione della garanzia).

Redditi da lavoro dipendente

- Sono state aggiunte due caselle per indicare i redditi di fonte estera ed il trattamento, ordinario o assoggettato a imposta sostitutiva della RITA (rendita integrativa temporanea anticipata).

								Redditi esteri
RC1	Tipologia reddito	1	Indeterminato/Determinato	2	Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2019)	3	,00	4
RC2							,00	
RC3							,00	

Sezione III Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF	RC10	Ritenute IRPEF (punto 21 CU 2019 e RC4 col.13)	Ritenute addizionale regionale (punto 22 CU 2019)	Ritenute acconto addizionale comunale 2018 (punto 26 CU 2019)	Ritenute saldo addizionale comunale 2018 (punto 27 CU 2019)	Ritenute acconto addizionale comunale 2019 (punto 29 CU 2019)
		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
		Ritenuta imposta sostitutiva R.I.T.A.				
		6 ,00				

NB: sono state riviste le soglie del cd Bonus Renzi (aumentati di 600 euro a 24.600- 26.00)

Oneri e spese

Sono introdotte **2 nuove detrazioni (30% – 35%)** per le **erogazioni liberali**, in denaro o in natura, a
favore di:
· ONLUS e associazioni di promozione sociale (30%);
· Organizzazioni di volontariato (35%);
iscritte negli appositi registri speciali.
A tal fine, l'ammontare dell'erogazione, nel **limite massimo di € 30.000**, va esposto nei **righi da RP8 a RP13** utilizzando il **nuovo codice "71"** (detrazione del 30%) **e "76"** (detrazione del 35%).
Come in passato, per tali erogazioni **resta la possibilità**, alternativa, di fruire della **detrazione del 26%** ex art. 15, TUIR (**codice "61"**) ovvero della **deduzione** (**rigo RP26**).
Per le erogazioni liberali a favore di ONLUS, ODV e APS è inoltre presente il **nuovo rigo RP36** per poter **dedurre** gli importi in esame **nel limite del 10% del reddito complessivo**, ai sensi dell'art. 83, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017 (c.d. "Codice del Terzo Settore").

Oneri e spese

Qualora la deduzione sia superiore al reddito complessivo, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
Da quanto sopra deriva quindi che fronte della medesima erogazione, il contribuente può scegliere se fruire delle detrazioni / deduzioni introdotte dal D.Lgs. n. 117/2017 (incompatibili tra loro) ovvero delle "consuete" deduzioni / detrazioni.
In ogni caso c'è **sempre alternatività**.

Oneri e spese

Si evidenzia l'**innalzamento**:
· **da € 717 a € 786** del limite massimo di **spesa per la frequenza di scuole d'infanzia**, del **primo ciclo d'istruzione** e di scuole **secondarie di secondo grado**, per la quale è possibile fruire della detrazione del 19%. Come lo scorso anno, tali spese vanno indicate nei righi da RP8 a RP13 utilizzando il codice "12";
· **da € 1.291,14 a € 1.300** dell'importo massimo di **contributi versati a società di mutuo soccorso** detraibili, da indicare nei righi da RP8 a RP13 utilizzando il codice "22".

È introdotta la possibilità di fruire della **detrazione IRPEF del 19% delle spese** sostenute per:
· **l'acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico** locale, regionale e interregionale, nel limite massimo di spesa di **€ 250**. Tali spese vanno esposte nei righi da RP8 a RP13
utilizzando il **nuovo codice "40"**;
· **i premi** versati per **assicurazioni** aventi ad oggetto **il rischio di eventi calamitosi per unità immobiliari ad uso abitativo**. Tali spese vanno esposte nei righi da RP8 a RP13 utilizzando il **nuovo codice "43"**;

Oneri e spese

Sezione III A
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche e bonus verde

	Anno	Tipologia	Codice fiscale	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Numero rata	Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile
RP41	1	2	3	4	5	8	9 ,00	10 ,00	11
RP42							,00	,00	
RP43							,00	,00	
RP44							,00	,00	
RP45							,00	,00	
RP46							,00	,00	
RP47							,00	,00	

RP48	TOTALE RATE	Rata 36%	1 ,00	Rata 50%	2 ,00	Rata 65%	3 ,00	Rata 70%	4 ,00
		Rata 75%	5 ,00	Rata 80%	6 ,00	Rata 85%	7 ,00	Rata Bonus Verde	8 ,00
RP49	TOTALE DETRAZIONE	Detrazione 36%	1 ,00	Detrazione 50%	2 ,00	Detrazione 65%	3 ,00	Detrazione 70%	4 ,00
		Detrazione 75%	5 ,00	Detrazione 80%	6 ,00	Detrazione 85%	7 ,00	Detrazione Bonus Verde	8 ,00

NB: La detrazione del **50% dell'IVA pagata sull'acquisto di abitazioni di classe energetica A o B** cedute dalle imprese costruttrici, **non è stata prorogata per il 2018** e anni successivi e pertanto il **rigo RP59** del mod. REDDITI 2019 può essere utilizzato soltanto per fruire della **seconda / terza rata** della detrazione spettante per agli acquisti effettuati nel 2016 / 2017.

Oneri e spese

· **l'acquisto di strumenti compensativo / sussidi tecnici ed informatici per soggetti con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)**, da esporre nei righi da RP8 a RP13 utilizzando il **nuovo codice "44"**

Nella **Sezione III** del modello è altresì "recepita" la possibilità di fruire del **c.d. "bonus verde"**, che prevede il riconoscimento della detrazione del 36%, da ripartire in 10 rate annuali, delle spese sostenute nel **limite massimo di € 5.000**, per la:

· sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;

· realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

A tal fine, sono stati introdotti i **nuovi codici "12" e "13"** da indicare a colonna 2 *"Tipologia"* dei righi da RP41 a RP47.

Oneri e Immobili

Codice	Tipologia intervento
14	Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori (**detrazione del 65%** su spesa massima di € 153.846,15).
10	Interventi su parti comuni condominiali in zone sismiche 1, 2 e 3 per riqualificazione energetica e riduzione di 1 classe del rischio sismico (**detrazione dell'80%** su spesa massima di € 136.000 per il numero delle unità che compongono l'edificio).
11	Interventi su parti comuni condominiali in zone sismiche 1, 2 e 3 per riqualificazione energetica e riduzione di 2 classi del rischio sismico (**detrazione dell'85%** su spesa massima di € 136.000 per il numero delle unità che compongono l'edificio).
12	Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi (**detrazione del 50%** su spesa massima di € 120.000).
13	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A (**detrazione del 50%** su spesa massima di € 60.000).
5	Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'Allegato M, D.Lgs. 311/2006 (**detrazione del 50%** su spesa massima di € 120.000).
6	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse (**detrazione del 50%** su spesa massima di € 60.000).

Crediti di imposta

Nel quadro CR si evidenzia l'introduzione del **nuovo rigo CR18** della Sezione X **per la fruizione dell'APE** (Anticipo finanziario a garanzia pensionistica) di cui all'art. 1, commi da 166 a 186, Legge n. 232/2016, riservato ai soggetti che, pur non avendo ancora raggiunto il requisito pensionistico di cui alla Legge n. 92/2012 (c.d. "Legge Fornero"), residuano un massimo di 3 anni e 7 mesi dal suo raggiungimento.

Sezione X Credito APE	CR18	Credito Utilizzato APE 1 ,00

Novità del Quadro H

Sezione I
Dati della società, associazione, impresa familiare, azienda coniugale o GEIE

RH1

Codice fiscale società o associazione partecipata	Tipo	Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite in misura piena	Reddito dei terreni	Detrazioni
1	2	3 %	4 ,00	5	6	7

Quota redd. società non operative	Quota ritenute d'acconto	Quota crediti d'imposta	Rientro dall'estero	Quota oneri detraibili	Quota reddito non imponibile
8 ,00	9 ,00	10 ,00	11	12 ,00	13 ,00

Sezione II
Dati della società partecipata in regime di trasparenza

RH5

Codice fiscale società partecipata	Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite in misura piena
1	3 %	4 ,00	5

Quota redd. società non operative	Quota ritenute d'acconto	Quota crediti d'imposta	Quota credito imposte estere ante opzione	Quota oneri detraibili
8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00

Quota eccedenza	Quota acconti
13 ,00	14 ,00

Sezione III
Determinazione del reddito

Dati comuni alla sez. I ed alla sez. II

RH7	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa	(Reddito minimo 1 ,00)		2 ,00
RH8	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa	Perdite da contabilità semplificata 1 ,00	Perdite da contabilità ordinaria 2 ,00	
RH9	Differenza tra rigo RH7 e RH8	Perdite da contabilità semplificata 1 ,00	Perdite da contabilità ordinaria 2 ,00	3 ,00
RH10	Perdite d'impresa			,00
RH11	Differenza tra rigo RH9 e RH10			,00
RH12	Perdite d'impresa di esercizi precedenti	Perdite in misura limitata 40% 1 ,00	Perdite in misura limitata 80% 2 ,00	Perdite in misura piena 3 ,00
RH14	Totale reddito di partecipazione in società esercenti attività d'impresa			,00
RH15	Redditi (o perdite) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti			,00
RH16	Perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti			,00
RH17	Totale reddito (o perdita) di patecipazione in associazioni tra artisti e professionisti (riportare tale importo nel rigo RN1)			,00
RH18	Totale reddito di partecipazione in società semplici	Imponibile 1 ,00		Non imponibile 2 ,00

Novità del Quadro H

•Le novità che si riscontrano nel quadro RH derivano dalla **nuova disciplina delle perdite d'impresa** risultante a seguito delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2019. In particolare si segnala:
· nella Sezione II *"Dati della società partecipata in regime di trasparenza"*, **righi RH5 ed RH6**, l'inserimento della **nuova colonna 5 *"Perdite in misura piena"***, da barrare se la perdita d'impresa indicata a colonna 4 è utilizzabile in misura piena ai sensi dell'art. 84, comma 2, TUIR;

a **rigo RH8** *"Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa"* la presenza di **2colonne** al fine di **esporre separatamente** le *"Perdite da contabilità semplificata"* (colonna 1) e le *"Perdite da contabilità ordinaria"* (colonna 2).

La nuova disciplina delle perdite

Prima dell'intervento riformatore della legge di bilancio 2019, in materia di riporto delle perdite delle imprese Irpef operavano regole diverse a seconda del regime contabile adottato. Infatti, per le imprese individuali, le società in nome collettivo (snc) e le società in accomandita semplice (sas) in regime di contabilità semplificata era prevista la "compensazione orizzontale" delle perdite, in forza della quale esse potevano essere compensate solo con gli altri redditi eventualmente prodotti dal contribuente nello stesso periodo d'imposta. Tale sistema, quindi, impediva il riporto a nuovo delle eccedenze (articolo 8, comma 1, Tuir).

A imprese individuali, società in nome collettivo (snc) e società in accomandita semplice (sas) in regime di contabilità ordinaria, invece, si applicava il meccanismo della "compensazione verticale" in base al quale le perdite maturate potevano essere compensate solo con altri redditi d'impresa relativi allo stesso periodo d'imposta. L'eventuale eccedenza poteva essere riportata nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, e poteva comunque essere utilizzata solo per compensare redditi d'impresa (articolo 8, comma 3, Tuir).

La nuova disciplina delle perdite

In base al nuovo regime, quindi, analogamente a quanto già previsto per i soggetti Ires, le imprese Irpef (a prescindere dalla circostanza che operino in contabilità semplificata oppure ordinaria) scomputano le perdite esclusivamente dai redditi d'impresa.
Più precisamente:

- le perdite possono essere dedotte dai redditi d'impresa conseguiti nello stesso periodo d'imposta
- le eventuali eccedenze possono essere scomputate, senza alcuna limitazione temporale, dai redditi della stessa categoria maturati nei successivi periodi d'imposta, in misura non superiore all'80% dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi (la disciplina previgente, invece, stabiliva un limite quinquennale di riportabilità).

Coerentemente, è stato modificato anche l'articolo 56 del Tuir, relativo alla determinazione del reddito d'impresa: la disposizione ritoccata è quella del comma 2, che detta, appunto, le regole di computo delle perdite.
La formulazione previgente consentiva di scomputare le perdite derivanti dal reddito d'impresa dal reddito "complessivo" dell'imprenditore: in altri termini, era possibile utilizzare le perdite anche a scomputo di componenti reddituali diverse dal reddito d'impresa (ad esempio, redditi fondiari).
Ora, dal comma 2 è stata espunta la parola "complessivo", con la conseguenza che le perdite conseguite nell'esercizio dell'impresa sono compensabili solo con i relativi redditi d'impresa.

REDDITI PF quadro RT

Codice	Descrizione
1	Per le plusvalenze che derivano dalla cessione di partecipazioni qualificate poste in essere anteriormente all'1.1.2009 (concorrono al reddito nella misura del 40%).
2	Per le plusvalenze che derivano dalla cessione di partecipazioni qualificate poste in essere dall'1.1.2009 al 31.12.2017 (concorrono al reddito nella misura del 49,72%).
3	Per le plusvalenze che derivano dalla cessione di partecipazioni qualificate poste in essere dal 1.1.2018 al 31.12.2018 (concorrono al reddito nella misura del 58,14%).

Unico PF quadro RT

• Ai fini della compilazione del quadro RT merita rammentare che, per effetto di quanto previsto dal DM 26.5.2017, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate

realizzate dall'1.1 al 31.12.2018 concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 58,14% del loro ammontare.

Considerate le modifiche che si sono susseguite nel corso degli anni, a **colonna 1 di rigo RT61** *"Totale dei corrispettivi delle cessioni"* della Sezione III *"Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate"* va indicato **uno dei seguenti codici**.

REDDITI PF quadro RR e RW

•Nel quadro RR *"Contributi previdenziali"* si evidenzia l'**inserimento nella Sezione II** riservata agli iscritti alla Gestione separata INPS, della **colonna 17 *"Codice"*** nella quale va indicato il codice corrispondente alla **tipologia di contributo sospeso**, il cui importo va esposto a colonna 18.

Codice	Tipologia contributo sospeso
1	Per malattia
2	Per infortunio grave
3	Per calamità naturale

Quadri specifici del modello REDDITI PF

Quadro RE/RF/RG

Come sopra accennato a decorrere dal 2018 trovano applicazione i **nuovi ISA** in luogo degli studi di settore / parametri. Conseguentemente:

· nel **primo rigo** dei quadri in esame è presente la **nuova casella *"ISA: cause di esclusione"***.

Analogamente a quanto previsto in passato per gli studi di settore, il campo in esame va compilato da parte dei soggetti che svolgono un'attività per la quale è stato approvato il modello ISA ma che presentano una situazione per la quale è prevista l'esclusione dall'applicazione dello stesso;

· è presente il **rigo *"Compensi / Ricavi non annotati nelle scritture contabili – ISA"*** (RE5 – RF12 – RG5) nel quale è possibile indicare **ulteriori componenti positivi, rilevanti per migliorare il profilo di affidabilità e accedere al regime premiale**. L'adeguamento ISA ai fini IVA va indicato nel quadro RQ (Sezione XXI, rigo RQ80).

Quadri specifici del modello Unico PF

Quadro RE/RF/RG

Ai fini della compilazione dei righi:

· **RE7** *"Quote di ammortamento …"* ed **RE8** *"Canoni di locazione finanziaria …"* ;

· **RF18** *"Spese per mezzi di trasporto indeducibili … art. 164 del TUIR"* / **RF21** *"Ammortamenti non deducibili"* / **RF31** *"Altre variazioni in aumento"* / **RF55** *"Altre variazioni in diminuzione"*;

· **RG22** *"Altri componenti negativi"*

va rammentato che la Finanziaria 2018 ha **prorogato**, **con alcune modifiche**:

· il **maxi-ammortamento** per gli **investimenti in beni strumentali materiali nuovi al 31.12.2018** (30.6.2019 al ricorrere di determinate condizioni), prevedendo:

- una **riduzione del beneficio fiscale** (maggiorazione del **30% anziché del 40%**) del costo di acquisizione del bene agevolabile;

- una **riduzione della categoria di beni agevolabili** che ha comportato, ad esempio, l'esclusione dei veicoli a deducibilità limitata ex art. 164, TUIR;

Quadri specifici del modello REDDITI PF

Quadro RE/RF/RG

- la non cumulabilità del maxi-ammortamento con l'iper-ammortamento;

- l'**iper-ammortamento** per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali nuovi al 31.12.2018 (31.12.2019 al ricorrere di determinate condizioni), prevedendo:

- **nuove categorie di beni** immateriali agevolabili;

- la **non cumulabilità** del maxi-ammortamento dei beni materiali con l'iper-ammortamento;

- l'introduzione di un meccanismo in base al quale, in caso di dismissione del bene agevolato nel periodo di fruizione della maggiorazione, **non si perdono le residue quote del beneficio**

Quadri specifici del modello REDDITI PF

Quadro RE/RF/RG

Codice		Fattispecie
RF	RG	
57	36	**"Nuovo" maxi-ammortamento**, con maggiorazione del **30%** della quota di ammortamento fiscale deducibile.
58	37	**"Nuovo" iper-ammortamento**, con maggiorazione del **150%** delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, che favoriscono processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», compresi nell'elenco di cui all'Allegato A alla Finanziaria 2017, effettuati entro il 31.12.2018 (31.12.2019 se entro il 31.12.2018 l'ordine è accettato e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione).
59	38	**"Nuovo" iper-ammortamento**, con la maggiorazione del **40%** delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'Allegato B alla Finanziaria 2017 per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2018 (31.12.2019 se entro il 31.12.2018 l'ordine è accettato e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione).

Quadri specifici del modello REDDITI PF

Quadri RF e RG

Ai fini della compilazione di rigo RF46 *"Plusvalenze relative a partecipazioni esenti"* va rammentato che per le plusvalenze realizzate nel 2018, il DM 26.5.2017 ha modificato dal 50,28% al 41,86% la percentuale di esenzione di cui all'art. 58, comma 2, TUIR, relativamente alle partecipazioni qualificate / non qualificate, aventi i requisiti PEX, detenute, da parte di soggetti IRPEF (imprenditori individuali), nell'esercizio d'impresa. La medesima percentuale va utilizzata per determinare la quota non deducibile delle minusvalenze.

Come sopra accennato, la Finanziaria 2019 ha apportato **rilevanti modifiche al trattamento delle perdite d'impresa**, prevedendo per i soggetti IRPEF una disciplina analoga a quella applicabile ai soggetti IRES (riporto senza limiti di tempo e utilizzo con limitazione all'80% del reddito imponibile).

In tale contesto il Legislatore ha altresì previsto una **disciplina transitoria** che si riflette sul **trattamento delle perdite 2017 e 2018**

Le citate modifiche **si riflettono anche** sui righi dedicati all'esposizione delle **perdite nel quadro LM** riservato ai contribuenti minimi / forfetari.

Quadro RF/LM

RF100	Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito		Misura limitata 40%	Misura limitata 80%	Misura Piena	4
		(di cui degli anni precedenti	1 ,00	2 ,00	3 ,00)	,00

RG35	Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito		Misura limitata 40%	Misura limitata 80%	Misura Piena	4
		(di cui degli anni precedenti	1 ,00	2 ,00	3 ,00)	,00

LM9	Perdite pregresse		Misura limitata 80%	Misura Piena	3
		(di cui	1 ,00	2 ,00)	,00

LM37	Perdite pregresse		Artigiani e commercianti	Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)		
			1 ,00	2 ,00		
			Misura limitata 40%	Misura limitata 80%	Misura Piena	6
		(di cui	3 ,00	4 ,00	5 ,00)	,00

Quadri RS

•il prospetto di rigo RS37 ed RS38 *"Deduzione per capitale investito proprio (ACE)"* è **ancora presente** in quanto, sebbene l'agevolazione ACE sia stata **abrogata dal 2019**, è **possibile riportare l'eccedenza ACE 2018**, nella quale è ricompresa anche l'eventuale eccedenza ACE di **periodi d'imposta precedenti**. A Rigo RS38 *"Elementi conoscitivi"* si evidenzia l'**inserimento delle nuove colonne 10 e 11** nella quali va indicato, rispettivamente, il totale dei conferimenti in denaro di cui all'art. 10, comma 4, DM 3.8.2017 e l'ammontare di questi ultimi che ha comportato la sterilizzazione dell'incremento del capitale proprio;

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)

RS37

Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Patrimonio netto	
1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	
			Minor Importo	Rendimento	
			6 ,00	1,5% 7 ,00	
Codice fiscale		Rendimento attribuito	Eccedenza riportata	Rendimenti totali	
8		9 ,00	10 ,00	11 ,00	
		Rendimento ceduto	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore	Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditor	
		12 ,00	13 ,00	14 ,00	
Rendimento nozionale società partecipate	Rendimento imprenditore utilizzato	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile	Codice Stato Estero	
15 ,00	16 ,00	17 ,00	18 ,00	19	

RS38

Elementi conoscitivi

Interpello	Conferimenti art. 10, co. 2	Conferimenti col. 2 sterilizzati	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)	Corrispettivi col. 4 sterilizzati
1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)	Corrispettivi col. 6 sterilizzati	Incrementi art. 10, co. 3, lett. c)	Incrementi col. 8 sterilizzati
	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00
	Confirimenti art. 10, co. 4	Confirimenti col. 10 sterilizzati		
	10 ,00	11 ,00		

Quadro RU

- Nel quadro RU si evidenzia l'**introduzione dei nuovi crediti d'imposta** spettanti:

· per gli **investimenti nelle zone del Centro Italia colpite dagli eventi sismici** dal 24.8.2016, di cui all'art. 18-quater, DL n. 8/2017 (codice "E3");
· agli **esercenti di librerie** di cui all'art. 1, comma 319, Finanziaria 2018 (codice "E9");
· agli **esercenti degli impianti di distribuzione di carburante**, di cui all'art. 1, comma 924, Finanziaria 2018 (codice "F3");
· per le **attività di formazione del personale dipendente**, di cui all'art. 1, comma 46, Finanziaria 2018, c.d. "Formazione 4.0" (codice "F7").

Va inoltre evidenziato che:

· è introdotta la **nuova casella 2 *"Codice investimenti pubblicitari"***, che va compilata esclusivamente dai soggetti che fruiscono del corrispondente credito (codice E4) **per indicare il mezzo di comunicazione utilizzato** per gli investimenti pubblicitari;
· a seguito del riordino della disciplina operato dalla Legge n. 220/2016, è stata **rivista**
l'esposizione dei crediti d'imposta per il settore cinematografico e audiovisivo.

Quadro RU

In particolare si segnala l'eliminazione dei crediti d'imposta di cui all'art. 1, commi da 325 a 337,Legge n. 244/2007 e all'art. 8, DL n. 91/2013 (codici credito da 64 a 68 a da B5 a B8 nel mod.REDDITI2018). I crediti d'imposta eventualmente maturati sulla base di tali disposizioni vanno ora indicati con i codici credito da D2 a D6 e D8;

· il credito d'imposta ***"Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, c. 271, L. 296/2006"***, va ora esposto **nella Sezione I** con il codice 62 (lo scorso anno, mod. REDDITI 2018,era nella sezione IV).

Conseguentemente, la **Sezione IV** (righi da RU100 a RU110) è ora riservata all'indicazione dei dati relativi al:

- **credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo**, di cui all'art. 3, DL n. 145/2013 (codice B9), oggetto di ripetute modifiche nel corso del tempo (Legge n. 190/2014, Legge n. 232/2016, DL n. 87/2018 e Legge n. 145/2018). È stata quindi eliminata la Sezione IV-BIS presente nel mod. REDDITI 2018 PF;
- **credito d'imposta per le attività di formazione del personale dipendente** (Formazione 4.0).